# Società di persone e operazioni straordinarie: il versamento del saldo dell'Irap diventa mobile

di Lelio Cacciapaglia - Dipartimento Finanze Ministero Economia e Roberto Protani - dottore commercialista e revisore contabile

L'articolo 17 del Decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, approvato dal CdM del 30 ottobre 2014 e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha introdotto una rilevante modifica all'art.17, co.1, d.P.R. n.435/01, che si traduce in un'oggettiva semplificazione nel versamento a saldo dell'Irap da parte di società di persone coinvolte in operazioni straordinarie. Il predetto adempimento, infatti, viene ora a essere fissato nel giorno 16 del mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione Irap il cui termine resta confermato alla fine del nono mese successivo rispetto a quello di chiusura del periodo d'imposta.

L'articolo 17 del Decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata va salutato con particolare favore poiché pone fine a una iniqua disposizione che costringeva le società di persone, coinvolte in operazioni straordinarie, ad affannosi calcoli per la determinazione della base imponibile e della relativa imposta, immediatamente a ridosso del perfezionamento dell'operazione straordinaria, se questa veniva realizzata nel primo trimestre dell'anno.

Viceversa, laddove l'operazione straordinaria veniva realizzata in uno dei 9 mesi successivi al primo trimestre dell'anno, il termine di pagamento dell'Irap slittava al giorno 16 del mese di giugno dell'anno seguente, creando ulteriori perplessità in termini di coerenza. In particolare, la disposizione (che ha innovato l'art.17, co.1, d.P.R. n.435/01) resta invariata relativamente alla prima parte laddove è previsto che:

"il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Tuir, compresa quella unificata, è effettuata entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa",

#### mentre viene ora aggiunto che:

"le società e le associazioni di cui all'art.5 del citato testo unico, nelle ipotesi di cui agli artt.5 e 5-bis d.P.R. n.322/98, effettuano i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione". In sostanza, per le società di persone coinvolte nell'operazione straordinaria il termine per il versamento dell'Irap dovuta per la parte del periodo d'imposta che precede l'operazione straordinaria medesima (ad esempio liquidazione, trasformazione, fusione, etc.) viene posticipata al sedicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della relativa dichiarazione, quanto la previgente disposizione prevedeva il termine rigido del 16 giugno dell'anno in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

La disposizione si applica anche agli studi associati per via del richiamo alle associazioni di cui all'art.5 Tuir contenuto nel citato art.17, co.1, d.P.R. n.435/01.

# Le criticità che hanno indotto alla semplificazione

Laddove una società di persone (Snc, Sas, società di armamento) pone in essere una operazione straordinaria quale, ad esempio, la liquidazione, la trasformazione progressiva, la fusione per incorporazione o la fusione propriamente detta, il periodo d'imposta si interrompe alla data di effetto dell'operazione medesima.

In questi casi, la determinazione del relativo reddito è analiticamente regolata:

- dall'art.182, co.1 Tuir, il quale stabilisce che in caso di liquidazione della società, il reddito d'impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito Conto economico (per i soggetti in contabilità ordinaria) ovvero a norma dell'art.66 del medesimo Tuir (soggetti in contabilità semplificata);
- dall'art.170, co.2 Tuir, il quale prevede che nell'ipotesi in cui una società di persone si trasformi

in una società di capitali, o viceversa, il periodo d'imposta si suddivide e occorre separatamente dichiarare i redditi relativi ai due periodi, posto che i redditi della prima società sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, mentre la seconda è soggetta all'Ires;

- dall'art.172, co.9 Tuir, il quale prevede che l'atto di fusione può stabilire ai fini delle imposte sui redditi che gli effetti della fusione decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporanti o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante;
- dall'art.173, co.11 Tuir, il quale dispone che ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione è regolata secondo le disposizioni del co.1 dell'art.2506-quater cod. civ., ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell'art.2501-ter, n.5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale e a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo;
- dall'art.183, co.1 Tuir, il quale prevede che nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito d'impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione è determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore. Per le imprese individuali, per le Snc e le Sas il detto reddito concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione.

Anche ai fini Irap il periodo d'imposta si suddivide e occorre, dunque, separatamente dichiarare i due periodi. È bene precisare che, a questi effetti, l'unità di trattamento tra imposte sui redditi e Irap è garantita dall'art.14 D.Lgs. n.446/97 il quale dispone che:

"L'imposta è dovuta per periodi di imposta a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma. Il periodo di imposta è determinato secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi.".

#### La normativa previgente

In base alla norma applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art.17 in commento, i termini di versamento dell'Irap seguivano, nella sostanza, le regole ordinarie. In particolare, la società di persone interessata all'operazione straordinaria deve presentare la dichiarazione dei redditi ed Irap entro la fine del nono mese successivo alla data di effetto dell'operazione (sul punto nulla si è modificato). Il pagamento dell'Irap, prima della modifica in commento, doveva essere effettuato entro il giorno 16 giugno dell'anno in cui scadeva il termine di presentazione della dichiarazione.

### Esempio 1\_

Trasformazione da Snc a Srl con effetto dal 31 marzo 2014 (data di iscrizione della delibera di trasformazione nel Registro delle imprese).

Termine di presentazione della dichiarazione del periodo ante trasformazione (1.01.14 – 30.03.14)



31 dicembre 2014 (entro la fine del nono mese dalla data di effetto della trasformazione)

Il versamento dell'Irap relativo alla S.n.c. doveva essere effettuato entro il 16 giugno 2014 (ovvero entro il 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40%) o entro il 7 luglio 2014 senza la maggiorazione (ovvero dall'8 luglio 2014 al 20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40%) se soggetto alla proroga di cui al DPCM del 13 giugno 2014.

### Esempio 2

Messa in liquidazione della Snc con effetto dal 2 aprile 2014

Termine di presentazione della dichiarazione del periodo *ante* liquidazione (1.01.14 – 1.04.14)



31 gennaio 2015 (entro la fine del nono mese dalla data di effetto della liquidazione)

Il versamento dell'Irap da parte della Snc dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2015 (ovvero entro il 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,40%). Come è evidente, per le operazioni straordinarie con effetto nel periodo 1° gennaio - 31 marzo, dal momento che il termine di presentazione della dichiarazione cadeva entro il medesimo anno, il termine di scadenza del versamento dell'imposta era fissato al 16 giugno (o 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) dell'anno stesso. Ciò costringeva, di fatto, ad anticipare la predisposizione della dichiarazione al fine di effettuare il versamento dell'Irap.

#### La modifica normativa

La novella dispone che:

"le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico, nelle ipotesi di cui agli artt.5 e 5-bis del d.P.R. n.322/98, effettuano i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione."

Dunque la nuova norma, nel posticipare il versamento dell'Irap al giorno 16 del mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione fa espresso riferimento alle seguenti norme del d.P.R. n.322/98:

- articolo 5, co.1: "In caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni di cui all'art.5 Tuir, approvato con d.P.R. n.917/86, e di imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all'art.3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt.2484 e 2485 del cod.civ., ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all'art.35 del d.P.R. n.633/72, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto, in via telematica. ... 4. Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'art.3, co.3, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello, rispettivamente, della nomina del curatore e del commissario liquidatore, e della chiusura del fallimento e della liquidazione";
- articolo 5-bis, co.1. "In caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di cui all'art.3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data, in cui ha ef-

fetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. 2. In caso di fusione di più società deve essere presentata dalla società risultante dalla fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data, in cui ha effetto la fusione entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. 3. In caso di scissione totale la società designata a norma del co.14 dell'art.123bis del Tuir, approvato con d.P.R. n.917/86, deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della società scissa, con le modalità e i termini di cui al co.1 decorrenti dalla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art.2504 cod.civ., indipendentemente da eventuali effetti retroattivi."

È evidente che la nuova disposizione comporta oggettive semplificazioni posto che in quelle che erano le ipotesi critiche, costituite dalla realizzazione dell'operazione straordinaria nel primo trimestre dell'anno, fa slittare il termine per il versamento dell'Irap di alcuni mesi.

### Esempio 3.

Trasformazione da Snc a Srl con effetto dal mese di gennaio 2015.

- Termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo ante trasformazione: 31 ottobre 2015.
- Termine di presentazione della dichiarazione Irap del periodo ante trasformazione: 31 ottobre 2015.
- Versamento a saldo dell'Irap relativa al periodo ante trasformazione da eseguirsi entro il giorno 16 novembre 2015 (16 dicembre con la maggiorazione dello 0,40%).

### Esempio 4

- Trasformazione da Snc a Srl con effetto dal mese di febbraio 2015.
- Termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo ante trasformazione: 30 novembre 2015.
- Termine di presentazione della dichiarazione Irap del periodo ante trasformazione: 30 novembre 2015.
- Versamento a saldo dell'Irap relativa al periodo ante trasformazione da eseguirsi entro il giorno

16 dicembre 2015 (15 gennaio 2016 con la maggiorazione dello 0,40%).

Esempio 5.

- Trasformazione da Snc a Srl con effetto dal mese di marzo 2015.
- Termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo ante trasformazione: 31 dicembre 2015.
- Termine di presentazione della dichiarazione Irap del periodo ante trasformazione: 31 dicembre 2015.
- Versamento a saldo dell'Irap relativa al periodo ante trasformazione da eseguirsi entro il giorno 18 gennaio 2016 (17 febbraio 2016 con la maggiorazione dello 0,40%).

#### La decorrenza della norma

La disposizione oggetto di commento entra in vigore e ha effetto per il periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dunque, per la generalità dei casi dal 2014. Tuttavia, va da sé che le operazioni straordinarie perfezionate nel primo trimestre 2014 hanno già da tempo concretizzato i loro effetti dal momento che l'Irap è stata (o doveva essere versata) entro il 16 giugno scorso.

Viceversa ne risultano penalizzate quelle società di persone che hanno realizzato operazioni straordinarie con effetto nel periodo aprile-maggio-giugno e luglio 2014, posto che il versamento dell'Irap, che nella previgente normativa doveva essere effettuato entro il 16 giugno 2015, dovrà essere versato rispettivamente entro il 16 febbraio, 16 marzo, 16 aprile e 18 maggio 2015.

Nulla cambia nei fatti per le operazioni straordinarie con effetto nel periodo 01 agosto 2014 – 31 agosto 2014 posto che il termine per il versamento dell'Irap resta confermato (sia nella vecchia che nella nuova normativa) al 16 giugno 2015.

# Le criticità nel versamento degli acconti dell'Irap

L'articolo 17, co.3 d.P.R. n.435/01 prevede che i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito, nonché quelli relativi all'Irap, siano effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. In particolare, il 40% dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda.

Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:

- 1. per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;
- per la seconda rata, nel mese di novembre, a eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle società e all'Irap il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

Pertanto, per le società di persone coinvolte nell'operazione straordinaria il termine per:

- il versamento della prima rata dell'acconto dell'Irap scadrà contestualmente al termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno (rectius, al periodo) d'imposta precedente;
- il versamento della seconda rata dovrà, invece, essere effettuato entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

Tuttavia, considerando, da un lato, i termini ordinari di versamento e, dall'altro, quelli relativi all'operazione straordinaria si creano dei paradossi che l'Agenzia delle Entrate dovrebbe colmare, fornendo puntuali e univoche indicazioni; comunque, nella verifica degli adempimenti si suggerisce, in linea di principio, un atteggiamento prudente anche se ciò in termini finanziari potrebbe risultare penalizzante.

Riprendendo uno degli esempi sopra proposti, verifichiamo i modelli da utilizzare, i termini di presentazione e di versamento, tenendo conto delle novelle.

### Esempio 6.

Trasformazione da Snc a Srl con effetto dal 30 gennaio 2015.

#### I modelli da utilizzare e i termini di presentazione

	PERIODO ORDINARIO 1/01/14 – 31/12/14	TERMINE DI PRESENTAZIONE
REDDITI	UNICO SP 2015	30.09.2015
IRAP	IRAP 2015	30.09.2015
IVA	MODELLO IVA 2015	30.09.2015

	PERIODO <i>ANTE</i> TRASFORMAZIONE 1/01/15 – 29/01/15	TERMINE DI PRESENTAZIONE
REDDITI	UNICO SP 2015	31.10.2015
IRAP	IRAP 2015	31.10.2015

	PERIODO <i>POST</i> TRASFORMAZIONE 30/01/15 – 31/12/15	TERMINE DI PRESENTAZIONE
REDDITI	UNICO SC 2016	30.09.2016
IRAP	IRAP 2016	30.09.2016
IVA	MODELLO IVA 2016	30.09.2016

I termini di versamento del saldo relativo al periodo 1.01.14 - 31.12.14 (salvo proroghe e senza considerare il versamento con la maggiorazione dello 0,40%)

	PERIODO ORDINARIO 1/01/14 – 31/12/14	TERMINE DI VERSAMENTO
REDDITI	UNICO SP 2015	16.06.2015
IRAP	IRAP 2015	16.06.2015
IVA	MODELLO IVA 2015	16.06.2015*

<sup>\*</sup>In caso di dichiarazione unificata

I termini di versamento degli acconti per il periodo d'imposta successivo a quello chiuso al 31.12.14, vale a dire 1.01.15 - 29.01.15 (salvo proroghe e senza considerare il versamento con la maggiorazione dello 0,40%, per il primo di essi)

	TERMINE DI VERSA- MENTO I ACCONTO	TERMINE DI VERSA- MENTO II ACCONTO
REDDITI	16 giugno 2015	30 novembre 2015
IRAP	16 giugno 2015	30 novembre 2015

Come si può notare, tenendo presente anche la tabella riportata ultra, mentre il versamento del primo acconto (16 giugno 2015) scade prima del termine di versamento del saldo relativo al periodo d'imposta *ante* trasformazione 1 gennaio 2015 – 29 gennaio 2015 (16 novembre 2015), il secondo acconto scade in data 30 novembre 2015 e quindi successivamente al versamento del saldo (16 novembre 2015) relativo al medesimo periodo d'imposta.

Si crea, in buona sostanza, una sovrapposizione tra i termini ordinari di versamento e quelli relativi all'operazione straordinaria con la conseguenza che il saldo va pagato prima del secondo acconto.

I termini di versamento del saldo relativo al periodo 1.01.15 - 29.01.15 (senza considerare il versamento con la maggiorazione dello 0,40%)

	PERIODO ANTE TRASFORMAZIONE 1.01.15 - 29.01.15	TERMINE DI VERSAMENTO
REDDITI	UNICO SP 2015	16.11.2015
IRAP	IRAP 2015	16.11.2015

I termini di versamento degli acconti per il periodo d'imposta successivo a quello chiuso al 29.01.15, vale a dire 30.01.15 - 31.12.15 (senza considerare il versamento con la maggiorazione dello 0,40%, per il primo di essi)

	TERMINE DI VERSA- MENTO I ACCONTO	TERMINE DI VERSA- MENTO II ACCONTO
REDDITI	16.11.2015	30.11.2015
IRAP	16.11.2015	30.11.2015

I termini di versamento del saldo relativo al periodo 30.01.15 - 31.12.15 (salvo proroghe e salva la possibilità di un maggior termine per la presentazione ai soci della proposta di bilancio e senza considerare il versamento con la maggiorazione dello 0,40%)

	PERIODO POST TRA- SFORMAZIONE 30.01.15 - 31.12.15	TERMINE DI VERSAMENTO
REDDITI	UNICO SC 2016	16.06.2016
IRAP	IRAP 2016	16.06.2016
IVA	MODELLO IVA 2016	*

<sup>\*</sup>In caso di dichiarazione unificata

#### Il versamento dell'Irpef da parte dei soci della società di persone

Per quanto riguarda l'Irpef dei soci non si hanno osservazioni da svolgere. Il termine del versamento del saldo e dell'acconto resta sempre fissato alla date canoniche: 16 giugno/luglio e 30 novembre.

Il reddito della prima parte dell'anno (ante operazione straordinaria) dovrà essere dichiarato nel modello UNICO dell'anno di riferimento, a cui dovrà aggiungersi, ricorrendone i presupposti, il reddito del periodo d'imposta successivo (per esempio, in caso di liquidazione con effetto dal 31 marzo 2014, oltre al reddito/perdita del periodo 1.01.14 - 30.03.14 si dovrà tenere conto anche del risultato del periodo 31.03.14 - 31.12.14, primo periodo di liquidazione).

#### La modifica relativa al modello di dichiarazione da utilizzare

Il predetto articolo 17 del Decreto semplificazioni, inoltre, interviene anche sull'art.1, co.1, del Regolamento di cui al d.P.R. n.322/98 il quale stabilisce quali modelli di dichiarazione devono essere utilizzati per predisporre la dichiarazione dei redditi e quella dell'Irap, anche nell'ipotesi di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

In particolare, mediante la soppressione del passag-

gio del citato co.1 dell'art.1 che richiamava i soggetti Ires (ossia i soggetti di cui all'art.2, co.2 del medesimo d.P.R. n.322/98) anche alle società di persone si applica la regola che nel caso di periodo d'imposta che non contiene la data del 31 dicembre si applica il modello di dichiarazione dei redditi ed Irap relativo al periodo d'imposta precedente.

### Esempio\_

- Messa in liquidazione di Snc con effetto 2 maggio 2014.
- Termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo ante liquidazione: 2 marzo 2015 (il 28 febbraio 2015 cade di sabato).
- Termine di presentazione della dichiarazione Irap per il periodo ante liquidazione: 2 marzo 2015 (il 28 febbraio 2015 cade di sabato).

Considerando che il periodo *ante* liquidazione non contiene la data del 31 dicembre 2014, si utilizza il modello Irap relativo all'anno 2013.

	PERIODO 01.01.14 - 01.05.14	PERIODO 02.05.14 - 31.12.14
REDDITI	UNICO SP 2014	UNICO SP 2015
IRAP	IRAP 2014	IRAP 2015
IVA	MODELLO IVA 2015	

La norma pone fine a oggettive difficoltà operative che sino a oggi erano state risolte dalle società e dai professionisti con notevole spirito pragmatico, vale a dire utilizzando il modello "nuovo" solo nella ragionevole certezza che fosse quello definitivo. E, infatti, nonostante la norma di riferimento preveda che i modelli di dichiarazione siano messi a disposizione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, come noto, le specifiche tecniche da parte dell'Agenzia delle Entrate dei suddetti modelli di dichiarazione venivano licenziate ben oltre tale data e il canale telematico per l'invio delle dichiarazioni veniva aperto mesi dopo, peraltro, provvedendo con esasperante stillicidio a correzioni continue.

